Accusa pubblica e associazioni private: acchiappaladri, giudici, pornografi nell'Inghilterra del XVIII secolo

di Andrea Casella

"I colpevoli non sono arrestati né catturati, troppo spesso sono prosciolti" [1]. Questa fortunata affermazione di Henry Fielding racchiude le difficoltà e le preoccupazioni di un'intera generazione di intellettuali e giuristi rispetto alla "questione penale" nell'Inghilterra del Settecento.

La "crisi della giustizia", comune a tutta l'Europa, si tradusse, nel Regno Unito, soprattutto in crisi dell'impulso processuale: dalla seconda metà del XVIII secolo l'aumento della criminalità, o almeno l'abbassamento della soglia di tolleranza verso il crimine [2], e la crisi istituzionale dei tradizionali poteri locali provocarono la rottura dell'equilibrio tra prevenzione, accusa e condanna; si alterarono, così, i presupposti che avevano permesso la sopravvivenza e l'efficienza di un sistema "ibrido" di *private prosecution* [3]. Assenti figure simili a quelle del procuratore regio francese o dell'avvocato fiscale degli antichi stati italiani, l'iniziativa processuale si fondava, come si vedrà, sul binomio giudici di pace/accusa privata.

L'incapacità dei primi di fronteggiare le nuove emergenze criminali [4], incrinando irrimediabilmente la fitta "rete" di controllo e repressione della devianza, privò l'azione penale del necessario referente istituzionale, affidandone in larga parte la gestione all'azione dei privati. È infatti ormai punto fermo che i giudici di pace "unpaid and working only for liberty and hounor" non riuscirono ad assolvere alla funzione di "perno del sistema" loro assegnato. Nel XVIII secolo la *gentry*, ovvero il gruppo imprenditoriale e possidente locale dal quale erano scelti i magistrati, spinta anche da ragioni economiche e dal nuovo ruolo centrale assunto da Londra, si trasferì in città e non riuscì, non ebbe più il tempo, e neanche l'interesse, di dedicare spazio agli affari locali.

Condizionato alla buona volontà, al prestigio e alle capacità personali di singoli magistrati, il *law-enforcement* – l'applicazione della legge – dipese ancor più dall'iniziativa privata, accentuando le difficoltà personali e processuali che il soggetto offeso incontrava nell'intentare un'accusa, e rendendo ancor più problematica e difficoltosa la *prosecution*.

Inoltre, mentre l'insufficienza e l'arretratezza dei tradizionali meccanismi processuali occupava uno spazio sempre maggiore nelle riflessioni degli intellettuali che denunciavano senza tentennamenti l'evidente fallimento nella repressione dei fenomeni criminali, nella seconda metà del Settecento, la sistematica opposizione di una parte consistente dei "poteri forti" nazionali, opposizione favorita anche dalla struttura istituzionale "parcellizzata" dello Stato inglese [5], ritardò gli sforzi di razionalizzazione e di modernizzazione da parte del governo.

La risposta a questa crisi fu, anche in Inghilterra, la creazione di un forte apparato di polizia pubblico e centralizzato, di un soggetto cui affidare insieme la prevenzione del crimine e l'impulso processuale. Questa strada, tuttavia, non fu imboccata subito: una stabile polizia istituzionale che fornisse i mezzi, le conoscenze tecniche, il tempo e la disponibilità finanziaria per perseguire efficacemente le nuove forme di criminalità [6] fu istituita, infatti, solo nel 1828 nella capitale e solo nel 1856 fu estesa a tutta la nazione [7]. Nella seconda metà del XVIII secolo i tentativi di rimediare all'allarmante impotenza a fronteggiare il "nuovo crimine" – l'azione, soprattutto a Londra, e il successo dei movimenti radicali propose un problema del tutto nuovo, la "criminalità di matrice politica" [8] – furono il frutto dello sforzo di magistrati della pace, come i fratelli Fielding, e di ricchi imprenditori, come Patrick Colquhoun, particolarmente influenti e preparati, che riuscirono a istituire, sia pur in modo imperfetto, un sistema di *petty criminal courts*, piccole corti criminali di quartiere [9], e una polizia "giurisdizionale", alle dipendenze cioè delle corti maggiori [10].

In questi decenni, ritardando di oltre cinquant'anni rispetto al continente la creazione di polizie stabili, pur di continuare a conservare la propria sfera d'indipendenza dal governo centrale, faticosamente ottenuta nel XVII secolo al prezzo di impiegare parte del proprio tempo a occuparsi degli "affari pubblici" in veste di giudici di pace, sindaci, *high constables*, una parte della *gentry* provinciale e cittadina si fece carico di ovviare alle mancanze del sistema ideando un "modello alternativo" all'organizzazione burocratica e centralizzata che fosse in grado, in accordo con le prerogative consuetudinarie di difesa della *liberty and property*, di assicurare l'effettività della tutela penale senza rinunciare alla propria autonomia e libertà d'azione.

I giudici di pace, l'altro elemento del tradizionale binomio di gestione del processo, ebbero d'altra parte, tutto l'interesse a farsi coadiuvare nell'amministrazione del governo della periferia da ricchi possidenti, riuscendo a mantenere un ruolo d'assoluta centralità nel sistema di controllo delle contee sino alla prima metà del XIX secolo [11].

Lo strumento ideato per assicurare la *prosecution*, anello debole della struttura processuale, e nello stesso momento continuare a esercitare e conservare le prerogative consuetudinarie, fu la creazione, tra il 1760 e il 1850, di un vastissimo numero di *Prosecution's Associations*, associazioni, cioè, il cui scopo statutario fosse esercitare l'azione penale. La funzionalità di questi organismi al mantenimento di rapporti di forza e di potere consolidati e tradizionali è evidente: essendo società "private", fondate cioè con un *mutual agreement* – un contratto associativo – le associazioni erano libere da ingerenze governative o da obblighi istituzionali, o comunque "ufficiali", di intentare un processo; dirette da un consiglio o da uno o più amministratori modellavano il proprio operato in base alla volontà e alle convenienze degli iscritti.

1. *La rottura degli equilibri tradizionali*

L'elemento che ruppe il delicato ma tenace equilibrio nel controllo e nella gestione del processo fu, come hanno dimostrato le ricerche degli ultimi venticinque anni, la generalizzata crisi della figura del giudice di pace.

Secondo il *Common-law* ogni reato si risolveva in una "rottura della pace" che, in quanto tale, costituiva sia un "affare del Re" di competenza, quindi, di regi ufficiali, sia un attentato ai diritti consuetudinari e quindi "questione privata", la cui soluzione spettava ai medesimi titolari.

Poiché il processo era al tempo stesso interesse del singolo danneggiato e della Corona, l'azione penale veniva esercitata da cittadini privati con l'ausilio, l'appoggio e la regia di *Crown Officials*, soprattutto i giudici di pace. Le grandi riforme rinascimentali, infatti, se da un lato avevano ampliato i poteri istruttori e procedurali dei magistrati locali, dall'altro avevano lasciato immutato il principio che era dovere del soggetto leso fare processare e punire i rei. L'ampio raggio delle facoltà basate sui *customary* – essere un elettore, un membro della parrocchia, controllare un mercato – convalidarono il sentimento e la convinzione che i diritti consuetudinari fossero in qualche modo collegati alla proprietà, la cui difesa spettava al titolare del diritto stesso.

In questo senso l'aristocrazia terriera e proprietaria, *landlords* e *gentry*, avevano, quale contropartita, o meglio difesa, dei *property rights*, il potere e il dovere di amministrare in prima persona la giustizia e garantire la cattura e la condanna dei criminali [12].

In età moderna questo ruolo non era più gestito "in esclusiva" ma era condiviso con ufficiali del Re che avevano il proprio vertice nel *Justice of the Peace*, fulcro, grazie a uno stretto collegamento tra le varie sfere d'autorità, del circuito di informazioni e di rapporti che sembrava essere stato, sino al XIX secolo, l'essenza del sistema istituzionale di controllo criminale [13]. In particolare rispetto all'impulso processuale il ruolo del giudice di pace si risolveva, al di là delle ipotesi di flagranza di reato [14], in un controllo di legalità e nell'ufficializzazione degli atti del soggetto privato che l'aveva provocato. Se da un lato una volta presentata un'*information* [15], una denuncia scritta, la responsabilità della cattura e dell'accusa passava al magistrato locale che compilava un *indictment* – un fascicolo d'accusa –, in cui si riportava l'esito delle indagini, i testimoni ascoltati, l'ipotesi di reato ascritta, dall'altro questi non assumeva la veste di responsabile dell'accusa nel processo, veste che spettava solo al querelante [16].

Il ruolo della magistratura della pace era, quindi, fondamentale nel coadiuvare e sostenere il privato, il quale, ancora alla metà del XVIII secolo, può essere considerato il principale responsabile dell'accusa di un criminale [17].

Con lo spostamento degli interessi economici e di relazione del notabilato verso Londra e le maggiori città avvenuto intorno al 1750, la trama di relazioni e *patronage* che aveva assicurato il controllo delle province si incrinò, accentuando le insuperabili rigidità di un'istituzione, quale quella della magistratura laica, già strutturalmente di per se poco adatta a disciplinare i nuovi tipi di criminalità [18].

Conseguenza prima fu, ad esempio, che i giudici di pace non erano distribuiti in modo uniforme su tutto il territorio: come riporta la relazione del Royal Committee del 1762: "Non è che uomini d'onore, di posizione sociale e sicura ricchezza possano essere trovati a ogni angolo di contea". Sempre più spesso la funzione era delegata a ecclesiastici, tanto che nel 1768 costoro erano circa un terzo del totale.

Problematica e preoccupante era anche la scarsa preparazione di questi magistrati: le loro conoscenze giuridiche e di procedura, infatti, sembrano essere state inferiori rispetto a quella dei giudici del secolo XVII e, ancor più marcatamente, inferiori anche a quelle dei *justices* elisabettiani. Non è un caso che i quattro volumi che Richard Burn pubblicò nel 1754 con il titolo *The Justice of the peace and parish officer*, contenenti un prontuario e formulario, rappresentarono un vero caso letterario, con più di cinquanta edizioni in dieci anni.

Infine, come ha notato N. Landau, se la carica continuava a essere ambita – nel Kent nel 1761 la lista delle Commissioni della Pace comprendeva ben 300 nomi – sempre più spes-

so lo era per questioni di prestigio e di *status*, tanto che solo due o tre uomini per contea potevano essere considerati, a pieno titolo, magistrati "attivi"[19], a conferma del fatto che la ricerca di giudici di pace adatti si risolveva spesso in una scelta politica dettata molto più da "questioni di partito e appartenenza" che dal valore e dalla preparazione[20].

La crisi della magistratura della pace e le conseguente mancanza del necessario appoggio istituzionale rompeva l'equilibrio mobile tra intervento pubblico e azione dei privati e sbilanciava l'architettura processuale, lasciando il cittadino, che non sempre aveva i mezzi, la volontà e l'interesse, "solo" innanzi alla necessità di processare i rei.

2. *I privati e il processo*

Innanzitutto il processo aveva dei costi: spese di ricerca del reo, dei testimoni, dell'alloggio e del viaggio qualora il fatto si fosse verificato "far from the court"; doveva essere calcolata l'incidenza d'attività necessarie come la richiesta d'assistenza a un *constable,* la compilazione del fascicolo d'accusa, la tassa da versare al *clerk*, segretario, della corte per ottenere un *indictment.*

La "strada verso il processo", per utilizzare un'espressione ormai classica[21], era ostacolata non solo da motivi economici: ad esempio, un lavoratore dipendente oltre a dover valutare la probabilità di perdere parte della paga doveva confrontarsi con il rischio, seppur remoto, di essere incarcerato per "assenza ingiustificata"[22], la vittima poteva preferire non esporsi pubblicamente e rinunciare al processo per il timore della reazione popolare, l'imprenditore o il commerciante preferire rinunciare poiché un'indesiderata "visibilità pubblica" si tramutava spesso in perdita di clientela o boicottaggi più o meno palesi[23].

Quando anche si fossero superati tutti gli ostacoli e si fosse giunti al dibattimento, gli sforzi per ottenere una sentenza di condanna erano spesso vanificati: per la vittima, infatti, almeno nei reati contro la proprietà che costituivano l'assoluta maggioranza dei crimini, l'obiettivo principale e immediato era recuperare la refurtiva o avere l'equivalente in denaro del danno subito, per cui fondamentale diveniva ottenere la condanna dell'imputato.

L'uso "indiscriminato" di strumenti processuali premiali, pur se finalizzati a un riequilibrio dell'estremo rigore della pena astratta – quasi sempre la morte[24] –, elidendo la dichiarazione di colpevolezza e il conseguente riconoscimento della responsabilità dell'accusato, frustravano le aspettative risarcitorie del *prosecutor*, costituendo ulteriori elementi di freno all'impulso processuale. Infatti, una delle maggiori contraddizioni nel sistema punitivo del diciottesimo secolo sembra essere stato l'uso estensivo del *pardon* e dell'*immunity.*

L'apposizione di condizioni rese il perdono giudiziale uno strumento duttile e utilizzabile in più direzioni: ad esempio la condizione dell'obbligo di residenza o d'arruolamento favoriva il reinserimento e il controllo dei reduci, di uomini, quindi, addestrati al combattimento ed esperti nell'uso delle armi, che potevano essere utilizzati in future possibili guerre; la frequentissima sostituzione della pena afflittiva con una multa ne fece un potente strumento finanziario; il *pardon* poteva, infine, essere un mezzo per accentuare il rispetto clientelare, di un sottoposto verso il signore intercedente, favorendo l'espandersi del *class patronage*, la protezione di classe[25].

Inoltre, se la confessione fu vista sempre più con sospetto, non si poté più negare, a partire dalla seconda metà del Settecento, che la collaborazione dell'imputato dovesse in qualche modo essere ottenuta, soprattutto in caso di cospirazione. Secondo il *Common law*, tuttavia, qualsiasi persona poteva rifiutarsi di rendere dichiarazioni, testimoniali o confessorie,

invocando il *privilege against self-incrimination*: le risposte che l'indagato era costretto a dare nonostante l'appello al privilegio erano ritenute illegali e inutilizzabili. Ogni mezzo atto ad assicurare la collaborazione processuale doveva, quindi, necessariamente neutralizzare il diritto al silenzio, per cui, caduti in disuso strumenti quali il *equitable claim to mercy* o il privilegio del clero, l'istituto utilizzato per ottenere confessioni, dissociazioni e collaborazioni era l'*immunity*. L'imputato che avesse riferito senza riserve – *candid disclosure* – tutto quello che sapeva sui complici e organizzatori di un crimine, otteneva l'immunità totale – *transaction immunity* – e la non perseguibilità per il reato commesso[26].

La circostanza, quindi, che, con un alto grado di probabilità, una volta giunti al processo non si riuscisse comunque a ottenere una "ristorazione", unita al fatto che la sentenza penale, ove emanata, non prevedeva risarcimenti e che il semplice rimborso delle spese processuali, accordato inoltre in caso di assoluzione solo nel XIX secolo, di certo non era tale da compensare il danno[27], disincentivava ulteriormente l'azione penale, contribuendo a spiegare come, anche in Inghilterra, il ricorso al giudizio fosse un'opzione residuale.

Essendo per la vittima danneggiata molto più importante l'aspetto risarcitorio della pena che quello punitivo, più sicuro e meno dispendioso era ricercare soluzioni transattive del reato, confermando, non diversamente dal resto d'Europa, l'esistenza di uno scarto tra pena minacciata e pena irrogata[28].

Le evidenti difficoltà del privato a perseguire i rei, la crisi della tradizionale figura del giudice di pace e l'interesse di un forte segmento dei poteri locali a contrastare soluzioni istituzionali e accentrate di controllo della criminalità costituirono, quindi, le condizioni e i presupposti ideali alla nascita e all'enorme estensione di organizzazioni collettive private che fossero in grado sia d'assicurare l'indipendenza dalle ingerenze del governo centrale, sia di elidere, grazie all'esercizio in forma associata dell'azione penale, le difficoltà legate ad azioni singole e troppo spesso non supportate dagli ufficiali locali.

3. *Poteri tradizionali e Associazioni private*

Costituite su impulso di un singolo o per accordo di un gruppo, le "Associazioni private per la persecuzione dei reati di *felony*" fornivano ai propri iscritti, attraverso l'istituzione di un fondo, il danaro necessario a coprire i costi dell'azione penale e il pagamento di ricompense a chi riuscisse a catturare il colpevole di un reato contro un socio.

Proprio enfatizzandone il carattere non istituzionale, chi ha studiato le associazioni "private", postulatane l'identità genetica, strutturale e di scopi[29], ne ha posto in primo piano l'aspetto finanziario e "mutualistico". La funzione principale, e la ragione prima del loro successo, sarebbe stata quella di ovviare al costo dei processi e alle difficoltà economiche connesse ad azioni singole attraverso la creazione di una organizzazione comunitaria in grado di appoggiare e sostenere la vittima. L'aderire a un'associazione che avesse i mezzi e le capacità finanziarie per portare avanti il processo sarebbe stato, inoltre, un sicuro "deterrente" contro il crimine. È stato notato[30] che chi viveva in un luogo sicuro o aveva disponibilità e mezzi tali da poter reagire all'aggressione dei propri beni, più difficilmente partecipava a un'associazione tanto che, in alcune contee, la maggioranza della popolazione, compresi buona parte dei *gentlemen* e dei *Landlords*, non vi faceva parte.

Al contrario, soprattutto in luoghi dove si concentravano la maggior parte delle attività produttive o vi erano coltivazioni più pregiate e redditizie, l'alta percentuale dei crimini rendeva molto più difficile e onerosa la difesa personale e del patrimonio: anche se la fama di

"inflessibile" *prosecutor* poteva diminuire la possibilità di subire un reato – un mercante, infatti, poteva perseguire e far condannare un ladro nella speranza di "dirottare gli altri su prede più arrendevoli", assumere guardie private, recintare le proprietà, addestrare cani – un'alternativa sarebbe stata costituire o entrare a far parte di un'associazione operante nella propria area di residenza o di affari. In questo modo la possibile vittima ne avrebbe ricavato due consistenti vantaggi: non avrebbe dovuto assumere l'onere finanziario dell'intero processo ma solo pagare una quota che le avrebbe permesso, in caso di bisogno, di attingere al fondo comune e avrebbe potuto contare sulla notorietà e la fama dell'associazione come efficace deterrente contro i crimini.

Questa ricostruzione si spiega probabilmente con la constatazione che nel dibattito storiografico le ricerche riguardanti le associazioni si sono inserite all'interno del più ampio tema riguardante i rapporti di forza tra le diverse componenti della società inglese. Nell'indagine tesa a spiegare la "fruibilità del diritto" e la possibilità di "accedere alla legge", il punto controverso è se, nella seconda metà del Settecento, il diritto sia uno strumento "aristocratico" per accentuare e sostenere un sistema sociale fondato sulla clientele a la deferenza di classe ovvero, come sembrerebbe confermato dalle ultime ricerche, non sia piuttosto uno strumento "multiuso", utilizzabile da ampi strati della popolazione e per un più ampio ventaglio di scopi[31].

È in quest'ottica che sono state studiate le associazioni, le quali più che oggetto principale d'indagine sembrano essere state utilizzate come "tassello" ed esempio di ricostruzioni più ampie, prestandosi a conferma o smentita di più tesi allo stesso tempo.

Guardando agli statuti e alle perentorie affermazioni in essi contenute, si ritiene che la loro esistenza contrasti con l'idea di giustizia flessibile, transattiva, del sistema criminale inglese per avvicinarsi a quella illuministica che la legge, per essere un efficace deterrente al crimine, debba essere applicata con rigore e regolarità[32].

Al contrario, accentuando lo scarto tra le affermazioni di principio, l'eterogeneità sociale dei soci iscritti e l'effettiva azione di questi organismi si confermerebbe, all'opposto, l'idea che anche le associazioni siano funzionali al mantenimento di un sistema fondato sulla *deference* e la flessibilità: il fatto, ad esempio, che per intentare un processo fosse necessaria l'approvazione del consiglio direttivo oppure che fossero realmente perseguiti solo casi "esemplari" o di sicura notorietà, comproverebbe questa seconda ipotesi.

Per il singolo aderente il *prosecution's financing* – il finanziamento dell'azione penale – fu, indubbiamente, un'utilità prioritaria: anche se l'origine e la funzione di queste *mutual corporations* è incerta – organizzazioni con fini analoghi esistevano nelle colonie americane[33] e società di origine privata ma con scopi di interesse generale o nazionale erano comuni e diffuse in tutto l'impero britannico[34] – è certo che un forte impulso all'idea di associarsi per ottenere giustizia e accedere alla legge derivò dalle difficoltà, soprattutto economiche, connesse con un sistema basato su azioni singole.

Inoltre, la funzione deterrente o autodifensiva di queste organizzazioni sembra confermato dal fatto che l'aiuto fornito dalle associazioni, tra l'altro con modalità e intensità differenti, si accompagnava anche a "utilità ulteriori". Mentre, ad esempio, la *Turton Association* si limitava a mettere a disposizione dei soci una somma di danaro al socio richiedente, il quale poi, doveva intentare l'azione penale a suo nome e senza alcun aiuto da parte dell'associazione, altre fornivano un avvocato e altre ancora, come la *Newton cum scales Agreement*, intentavano il processo a proprio nome. Entrambe le associazioni ave-

vano la propria sede nel Lancashire, La *Newton* fu fondata nel 1763 e non raggiunse più di trenta iscritti, la *Turton Association* fu fondata nel 1789, composta da quarantacinque persone, cessò l'attività nella prima metà del XIX secolo[35].

Era abbastanza comune, data la necessità di consulenze preprocessuali, della compilazione di memorie difensive, della scelta delle prove e dell'istruzione dei testimoni, che si mettesse a disposizione degli aderenti un avvocato, un *clerk* e un tesoriere; alcune tra le maggiori, anche per incentivare l'iscrizione, offrivano anche "premi" a chi fornisse informazioni o prove utili per ottenere una condanna, un contributo alle "spese per la sicurezza", quali la costruzione di recinti o steccati. Solo le associazioni maggiori, quelle con più di 100 membri e un territorio di competenza molto esteso, come la *Barnett Association*, disponendo di fondi sufficienti ad affrontare il pagamento di stipendi e l'acquisto degli equipaggiamenti, creavano ronde notturne per i locali commerciali o le terre dei soci e pattuglie di sorveglianza. Più spesso, infatti, si preferiva avere contatti con gli ufficiali pubblici quali i *watchmen* e i *constables*[36].

L'uso intensivo di *public advertisement* – avvisi pubblici – su periodici e quotidiani e la pubblicazione della lista dei soci erano spie ulteriori della volontà di avere una "visibilità pubblica e una larga pubblicità". Lo stretto collegamento con la stampa sia a fini pubblicitari sia per comunicare agli assenti le decisioni adottate dagli organi direttivi e l'esito dei processi in corso era una prassi comune. L'uso principale che le associazioni fecero dei mezzi di comunicazione stampati fu, però, la pubblicazione di avvisi in cui si offrivano ricompense a chi fornisse informazioni utili all'identificazione, alla cattura, o, se conosciuto, sulle amicizie, il tenore di vita, gli eventuali precedenti di chi si fosse reso responsabile di un reato contro un socio. Gli avvisi potevano variare in ampiezza, indicare una somma di danaro o limitarsi a offrire "laute ricompense", richiedere la cattura o la testimonianza nel processo, ovvero limitarsi a sollecitare informazioni utili.

L'importanza e il peso degli annunci per la raccolta delle prove e la successiva riuscita dell'accusa divenne tale che una parte consistente delle entrate delle associazioni era destinata all'acquisto di spazi sui maggiori quotidiani. Un buon annuncio fatto su un giornale ad ampia diffusione, infatti, soprattutto se accompagnato da un'accurata descrizione del presunto reo, del reato commesso, e da una generosa offerta di danaro poteva far risparmiare tempo e fatica all'accusatore e fornirgli notizie preziose per il futuro processo[37].

4. *Una rilettura possibile?*

A mio avviso, tuttavia, gli scopi e l'azione delle associazioni risposero a esigenze più profonde. Costituite con un contratto, dirette da un consiglio direttivo scelto tra i soci, regolate da norme pattizie, erano, nonostante ciò, organicamente collegate, ben oltre la mera occasionalità, con i giudici di pace.

Almeno con riferimento ai primi esperimenti di *prosecution* collettive, fondate tra il 1760 e il 1790[38], l'origine e il rapido moltiplicarsi delle associazioni derivò non tanto e non solo da difficoltà contingenti, finanziarie e di deterrenza, certamente esistenti, ma anche dalla necessità, fortemente sentita da una parte del notabilato provinciale, di sopperire "privatamente" all'inefficienza dell'azione penale e alle carenze delle figure tradizionali che avevano, per secoli, esercitato i poteri disciplinari e giudiziari nelle contee, al fine di procrastinare il più a lungo possibile l'intervento del governo centrale.

Le *prosecution society* della seconda metà del XVIII secolo sarebbero, allora, espres-

sione anche di un circuito, di un'alleanza "organica" di ceto, tra i responsabili istituzionali del mantenimento dell'ordine, i giudici di pace, e la ricca borghesia fondiaria e commerciale. Nel tentativo di raggiungere una difficile armonizzazione tra la conservazione della tradizionale indipendenza dal governo e l'esigenza di poter gestire i propri affari in sicurezza[39], una parte dell'*higher segment of society* appoggiò e incentivò la creazione di associazioni private, sostenendo e assicurando un aiuto costante ai giudici di pace e allontanando nel tempo la creazione di una polizia statale e centralizzata, meno manipolabile e più svincolata da logiche di controllo e d'appartenenza.
Tre dati confermerebbero quest'ipotesi. Innanzi tutto, anche se le ricerche condotte sulla composizione sociale dei membri sembrano evidenziare l'assenza di un particolare gruppo o classe di persone, indicando il "socio possibile" in chiunque aveva proprietà da difendere – in modo molto generale si può affermare che nelle campagne predominavano i piccoli proprietari e i fittavoli, nelle città gli artigiani o piccoli e medi commercianti –, un'indagine più mirata rivela realtà parzialmente diverse. È vero, infatti, che nelle associazioni sono presenti quasi tutti i mestieri e quasi tutte le fasce di reddito, se però si guarda ai dirigenti, ai componenti il consiglio direttivo e ai soci di maggioranza, si nota il netto predominio di nobili, proprietari terrieri, magistrati, industriali manifatturieri. Almeno per le associazioni più risalenti, cioè, sembra profilarsi l'idea d'organismi aperti a chiunque abbia un qualche reddito, ma dirette, controllate, e amministrate dai più agiati e influenti.

Il secondo dato, anche questo sottovalutato, è che la vita delle prime associazioni è in stretta sintonia con l'azione della parte più attiva della magistratura della pace che le considerarono utili "collaboratrici della mano pubblica"[40]: la loro costituzione deriva, quasi sempre, dall'impulso, o comunque dal forte appoggio, dei giudici di pace.

La creazione di due associazioni, in particolare, può testimoniare quanto detto. La prima è la *Coventry Association*[41]. Nel 1773 John Hewitt, *Senior alderman* e *Chief Justice of Coventry*, allarmato dall'impennata dei crimini avutasi in città durante l'anno, raccomanda, con una circolare pubblica, a "uomini per bene, magistrati e principali abitanti" di Coventry di fondare una associazione. Nel commento fatto in seguito alle risposte alla circolare, il primo giudice nota con orgoglio che "un considerevole numero di *gentlemen* del più alto rango e proprietà nella contea di Warwich hanno espresso la loro approvazione a questo piano e il desiderio di realizzarlo, avendo trasmesso i loro nomi per l'iscrizione all'amministratore mr. Thomas". La *Coventry Association* fu fondata nel 1773 da ventitré *proprietari* e anche se Hewitt non vi fece parte ne diresse nondimeno l'operato per tutta la breve esistenza (l'anno di scioglimento è infatti il 1790). Le associazioni di *prosecutors*, nel piano del magistrato, non dovevano limitarsi alla contea del Warwickshire ma "essere istituite in parti differenti del Regno, con grande utilità delle istituzioni e modesto esborso per i privati". In breve tempo, visto il buon successo nel far processare i criminali[42], giudici e notabili di altre contee scrissero a Hewitt chiedendogli maggiori dettagli e consigli, tanto che si decise di pubblicare nel *Journal of Coventry Court* il testo integrale dello statuto in risposta "alle richieste provenienti dalle diverse città e contee del Regno di spiegazioni del progetto di formazione di un'associazione per la persecuzione dei reati a Coventry".

La seconda associazione è la *Society for Prosecuting of Felons* costituita a Londra nel 1767[43]. Promotore dell'iniziativa fu sir John Fielding, *Chief Justice* della Corte Criminale Centrale di Londra. Il Primo giudice di Londra, se da un lato tentò di organizzare la prima polizia londinese, dall'altro considerò le associazioni private complementari all'azione delle

istituzioni nella metropoli. L'intento del magistrato fu, come chiaramente riassunto nel celebre incipit del suo *General Preventive Plan* del 1775, "to improve both policing and prosecution"[44]. L'influenza di Fielding e l'impatto delle sue proposte fu così grande che nell'atto costitutivo si legge: "La necessità è ora per tutti gli uomini onesti di unirsi in un'associazione in aiuto al primo giudice".

Terzo dato e ulteriore conferma finale è l'esaurirsi del fenomeno associativo nella seconda metà del XIX secolo, circostanza indubbiamente legata alla creazione prima e al consolidamento poi della polizia di nuovo modello. Il successo delle forze dell'ordine nell'assicurare la cattura e la condanna dei criminali, insieme alla riorganizzazione delle corti e della procedura penale[45], e alla crescente compressione legislativa degli spazi d'intervento dei privati ebbe, infatti, per conseguenza lo scioglimento o la trasformazione delle associazioni in organizzazioni di stimolo, appoggio e critica.

La creazione della polizia fece venire meno le ragioni giustificatrici della loro esistenza: innanzi tutto i soci, essendo la sicurezza personale e dei propri beni assicurata dalla polizia, non ebbero più l'interesse a pagare una retta per un servizio già a loro disposizione gratuitamente; i giudici di pace, rassegnati ad accettare un'istituzione alla quale avevano guardato con sospetto, trovarono in questo nuovo soggetto uno strumento efficiente cui affidare la prevenzione dei crimini e la gestione dell'azione penale[46] e i gruppi locali non ritennero più conveniente creare e partecipare alle associazioni.

L'esigenza che, a mio avviso, ne aveva avallato e sostenuto l'appoggio – la necessità di conservare l'indipendenza e il dominio del *local governament* – fu, infatti, assicurata attraverso il controllo delle nomine e degli stipendi dei responsabili delle polizie di contea. Le forze dell'ordine al di fuori della città di Londra furono organizzate secondo un modello ampiamente decentralizzato che delegava ad apposite commissioni, composte come da tradizione dagli uomini più influenti e agiati delle province, il potere di scelta, di nomina e di controllo delle polizie locali[47], le quali dovevano rispondere del proprio operato direttamente a questi "Consigli di contea" che potevano anche destituire e sostituire l'intero corpo.

Ancora una volta un esempio può chiarire meglio questo cambiamento: emblematico fu il caso della pornografia, in questo settore, infatti, la volontà di sottrarre ai privati i poteri connessi sia alla prevenzione sia all'impulso processuale, fu più evidente.

5. *Giudici, pornografi e statuti associativi*

La lotta alla pornografia[48] era, sino al XVIII secolo, prerogativa privata: essendo l'onore e il pudore sentimenti e diritti del singolo era questi che doveva farsi carico della repressione dei reati connessi. Nel 1787 William Wilberforce, in risposta al *Proclama per l'incoraggiamento della pietà e della virtù e per la prevenzione e la punizione del vizio, la profanazione e l'immoralità*, emanato del Privy Council quell'anno, creò, a Londra, la *Proclamation Society* allo scopo di "combattere su segnalazione dei soci l'oscenità in ogni sua forma".

La forza e l'influenza acquisita nel giro di pochi anni, è testimoniata dal fatto che nel 1817 ben trenta delle quaranta azioni penali da essa intentate terminarono con una condanna. Dal 1823 la società si specializzò nella persecuzione e distruzione della letteratura oscena e la sua attività di lobby indusse il Parlamento a inserire nel *Vagrancy Act* del 1825 un reato che prevedeva l'imprigionamento fino a tre mesi per chiunque esponesse in pubblico libri, quadri, stampe o cartoline, oscene o pornografiche.

La costituzione della *Metropolitan Police* segnò l'inizio del declino dell'associazione.

Il Parlamento, con un'azione costante e sempre più repressiva, autorizzò poliziotti, facendone espresso divieto ai cittadini, ad arrestare senza mandato pubblico, quindi a sequestrare, infine a ricercare all'interno di abitazioni domestiche chiunque "vendesse o distribuisse od esibisse alla pubblica vista libri, quaderni, pitture o cartoline profane, indecenti od oscene oppure qualsiasi altra cosa indecente od oscena"[49].

Parallelamente alla trasformazione della pornografia in "affare di pubblico interesse", la *Proclamation Society* modificò la sua azione e i suoi scopi. Inibita, per legge, a esercitare l'azione penale nella maggior parte delle ipotesi, in un primo tempo si specializzò nello svolgere per suo conto le indagini e nell'indicare alla polizia i casi rilevanti a questa sfuggiti; successivamente, sottrattele anche questa possibilità, il suo ruolo, prima del definitivo scioglimento, si ridusse a quello di *opinion-maker*, di monitoraggio dell'operato degli agenti pubblici e denuncia di inefficienze, collusioni, lassismo.

Si conferma, dunque, l'ipotesi che l'azione delle associazioni si accompagnasse a una stretta collaborazione con i giudici di pace e che la loro esistenza e il forte successo ottenuto – nel secolo della loro esistenza si contarono più di mille associazioni – si giustificasse anche con la volontà della *gentry* di conservare posizioni di supremazia e privilegio all'interno del sistema di governo locale.

Lo scarto tra le affermazioni di principio contenute negli statuti, come le clausole statutarie in *Aid to the poorests* – in aiuto dei più poveri – e l'effettiva condotta e impatto che questi organismi ebbero nel processare i criminali, scarto così notevole da far dubitare della loro efficacia e utilità nel rafforzare il sistema di disciplinamento sociale, si spiegherebbe focalizzando questa doppia natura, privata e istituzionale, delle prime associazioni private e la loro funzione di "modello alternativo" rispetto alla polizia e all'intervento centralizzato e dall'alto.

È stato notato, ad esempio, che gli statuti erano molto simili tra loro e attestavano una volontà forte di perseguire "tutti e ogni reato senza esclusione alcuna, catturare e processare ogni persona o tutte le persone che commettano o tentino di commettere qualsiasi delitto contro o sopra le nostre persone o i nostri beni", tanto da prevedere l'espulsione, o il rifiuto dell'appoggio finanziario, a quegli iscritti: "Who shall compound or secrete any felonious offence"[50].

In realtà, non ogni denuncia di reato fatta dai soci comportava l'automatico intervento dell'associazione, così come tra tutti i reati quelli contro la proprietà erano i più perseguiti. Le denunce dovevano essere presentate al Priore o al Consiglio direttivo, che le doveva approvare e considerare "degne d'intervento". In genere l'autorizzazione veniva concessa o perché il socio denunciante era particolarmente influente o perché il caso *reasonable*, di sicuro richiamo[51]. La stessa *Society for Prosecuting of Felons* londinese, su 43 denunce ricevute tra il 1795 e il 1800, ne approvò e perseguì solo venticinque.

Un rigore formale così accentuato e affermazioni così categoriche e onnicomprensive erano, indubbiamente, un forte incentivo e un efficace richiamo pubblicitario per l'iscrizione di nuovi soci – la condotta effettiva rispondeva, infatti, più a logiche interne di potere e influenza tra i soci e ai loro interessi prioritari che alle dichiarazioni testuali – ma derivavano anche dal fatto che ispiratori della costituzione erano magistrati della pace che attraverso le associazioni tentavano di creare un valido strumento di supporto, più o meno permanente, nel mantenimento dell'ordine[52].

Anche la previsione frequente di intervento in favore dei non soci che fossero "per con-

dizioni economiche" impossibilitati a iniziare e sostenere l'azione penale, rimase, nella pratica, una mera affermazione di principio. Clausole simili, riaffermando il dovere tradizionale di farsi carico dei meno abbienti e rafforzando una visione paternalistica dei rapporti sociali, confermerebbero l'idea che gli statuti fossero modellati su principi "aristocratici" e riconfermerebbero il forte ruolo che gli uomini "di più alto rango e proprietà", per citare le parole del giudice Hewitt, ebbero nella nascita e nel successo delle prime associazioni.

In conclusione, studiando le relazioni sociali e segnalando l'egemonia di determinati gruppi si può sostenere, pur limitando l'ipotesi alle associazioni fondate negli anni 1760-1790, che la sola connotazione privata, o piuttosto la stessa contrapposizione pubblico/privato, è insoddisfacente o comunque parziale.

Strettissimi furono, infatti, i rapporti di tali associazioni con la magistratura della pace e gli agenti di sicurezza: anche se non sempre figurarono tra i membri fondatori o nei consigli direttivi, magistrati del calibro di John Fielding o del giudice Hewitt, incapaci di contenere con i mezzi tradizionalmente a loro disposizione – milizia, esercito e *constables* – le nuove forme di criminalità, ne approvarono e raccomandarono caldamente l'istituzione.

D'altra parte, i gruppi sociali dominanti delle province, consapevoli della crisi di un sistema affidato ad azioni singole e tuttavia ancora decisi a conservare i privilegi e le funzioni direttive nel governo locale, contribuirono alla riuscita di un "modello alternativo" che, perseguendo "privatamente" i criminali, assicurasse allo stesso tempo sicurezza e autonomia.

Se dagli anni Trenta dell'Ottocento, l'istituzione della polizia condusse al modello di disciplinamento accentrato e burocratico, all'opposto le *Private Associations for the prosecution of felony* rappresentarono, sul finire del Settecento, un'alternativa più duttile e soprattutto più manipolabile, un tentativo "dall'interno" dei tradizionali rapporti di potere, di far fronte alla crisi del processo.

NOTE

1) E. Fielding, *An enquiry in to the causes of the late increase of robbery*, London, 1755.

2) P. Rawlings, *Crime and power*, London, 1999; G. Schwerhoff, *La storia della criminalità nel tardo medio evo e nella prima età moderna. Il "ritardo" di un settore della ricerca tedesca*, in "Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento", 24, 1998.

3) Così V.A.C. Gatrell, *Crime, authority and the policeman state*, in F. Thompson, *The Cambridge social history*, vol. 3, Cambridge, 1990.

4) Non è qui possibile riportare un elenco completo delle opere sull'emersione della criminalità moderna: oltre l'ormai classico T. Sellin, *Culture conflict and crime*, New York, 1938, si vedano in particolare G. Robb, *White Collar Crime in Modern England*, London, 1992; N. Tomes, *A Torrent of Abuse: crimes of violence between working-class men and women in London 1840-1872*, in "Journal of Social History", vol. II, pp. 328-345, 1978; A. Henderson, *Female prostitution in London 1730-1830*, Oxford, 1998.

5) Lo Stato, basato su piccole unità come le parrocchie rurali, i villaggi, le cittadine sede di mercato, era molto decentrato, quasi più una federazione di unità semi-autonome che un corpo unitario; il rapporto di controllo centro/periferia era molto esile e gran parte dei compiti istituzionali erano delegati alle comunità locali. Per un confronto tra prospettive diverse si vedano, tra i lavori più interessanti: D. Philips, *"A new engine of power and authority": the institutionalization of law-enforcement in England 1780-1830*, in *Crime and the Law, the social history of crime in Western Europe since 1500*, a cura di V.A.C. Gatrell e G. Parker, London, 1980.

6) La conseguenza che qui maggiormente interessa ai fini dell'istituzione della polizia fu l'esaurirsi dell'iniziativa privata: P. Smith, *Policing vittorian London: Political policing, public order and the Metropolitan Police*, Westport, 1985.

7) Il dibattito sui caratteri, l'evoluzione e le caratteristiche della polizia inglese è uno dei più accesi; per una comparazione tra prospettive e ricostruzioni diverse si vedano: L. Radzinowich, *A history of English criminal law and its administration*, London, 1966, vol. IV; C. Reith, *A new study of the police*, Oxford, 1956; C. Emsley, *Policing and its contest 1750-1870*, London, 1983 e Id., *The English police*, London and New York, 1996; R. Miller, *Cops and*

Bobbies: Police authority in New York and London, 1830-1870, Chicago, 1990.

8) P. Smith, *Policing victorian London* cit.; S. Palmer, *Police and protest in England and Ireland 1789-1850*, Cambridge, 1988; I. Gilmour, *Riot, rising, and* revolution. *Governance and violence in XVIII century England*, London, 1992.

9) È stato calcolato che tra il 1750 e il 1792 vennero istituite a Londra, con compiti, durata e poteri più o meno definiti, circa quaranta *petty courts*. Le corti di piccola giurisdizione, da non confondersi con quelle del secolo successivo che pure avevano la stessa denominazione, erano corti temporanee, presiedute, in genere, da un singolo *Justice of the peace*. La competenza, sia civile che penale, era limitata agli affari minori come il furto di strada o i piccoli debiti a pronti. La procedura era *summary*, senza giuria, quindi, ma anche senza avvocato difensore o testimoni a discarico. La sentenza veniva emessa, anche in materia penale, secondo equità. Un caso del 1777 può forse spiegare il tipo di attività e di procedura di queste "corti di terza categoria". Un uomo (il nome non è riportato), trovandosi sul tetto di casa, vede, attraverso la finestra di fronte, una donna lavarsi. All'urlo di questa, circondato dai vicini, fatto scendere dal tetto, viene trascinato dinanzi alla corte. Trattandosi di *flagrance*, il rito viene celebrato per direttissima. Dopo aver sentito il racconto della donna e quello dei testimoni d'accusa, il giudice, senza permettere repliche all'accusato lo condanna a due mesi di carcere per offesa al pudore. Commutata la pena in una multa di una sterlina e mezzo, gli impone il pagamento immediato o la dazione di una cauzione. Il processo, in tutto, non è durato più di 13 minuti. L. Cross, *The old English petty courts and the movement of their reform*, in "Michigan Law Review", 30, 1932, pp. 362-380.

10) Il riferimento obbligato è a R. Paley, *An imperfect, inadeguate and wretched system? Policing London before Peel*, in "Criminal Justice History", vol. X, 1989, pp. 95-130; si vedano anche D. Rumbelow, *I spy Blue: The police and crime in the city of London from Elizabeth I to Victoria*, London, 1971, pp. 33-39; e il classico L. Radzinowich, *First step toward governament control over police before Peel*, in "Law Quarterly Review", XXXXIV, 1954.

11) R. Tompson, *The Justice of the Peace and United Kingdom in the age of reform*, in "The Journal of Legal History", 1986, pp. 273-294.

12) J.M. Neeson, *Common right, enclosure and social change in England 1700-1820*, Cambridge, 1993.

13) A. Musson, *Public order and law enforcement: the local administration of criminal justice*, Boydell, 1996.

14) G.L. Williams, *Arrest for Break of the Peace*, in "Criminal Law Review", June 1954, pp. 135-212; D. Fellman, *The Defendant's Right under English Law*, London, 1966; A. Sanders, *Arrest, charge and prosecution*, in "Legal Studies", vol. 6, 1986, pp. 257-271; J.H. Langbein, *Shaping the Eighteenth century criminal trial*, in "University of Chicago Law Review", vol. 50, 1983, pp. 120-320.

15) *Accusatory practices: Denuntiation in modern european history*, a cura di S. Fitzpatrick e R. Gellateli, York, 1997.

16) Riprova ne è che, pur inoltrando il giudice di pace, attraverso l'*indictment*, il caso alle corti competenti e pur essendo tenuto a una testimonianza innanzi alla giuria d'accusa in cui doveva attestare le attività svolte, nel caso che i testimoni non si presentassero innanzi alla corte, o le prove raccolte fossero insufficienti o illegali o, infine, il reato contestato errato, era il *prosecutor*, di solito la vittima o un suo congiunto, che, perdendo la cauzione versata al momento della presentazione della notizia di reato, ne subiva le conseguenze. J.G.A. Pocock, *The limits and division of British history: in search of the unknown subject*, in "American Historical Review", vol. 87, 1982, pp. 311-336; parzialmente con altre conclusioni J.H. Langbein, *Prosecuting crime in the Renaissance*, Cambridge, 1974

17) La constatazione che l'azione penale si basi essenzialmente sull'iniziativa privata è uno dei pochi dati comuni a tutti i numerosi lavori sull'argomento. Indagini statistiche condotte sugli *indictment* delle corti penali locali, e soprattutto sugli archivi dell'Old Bailey a Londra, dimostrano che ancora nel 1820 il 75% dei processi si celebravano sull'impulso processuale di un privato. J.A. Sigler, *Public prosecution in England and Wales*, in "Criminal Law Review", 1974, pp. 640-678; C. Emsley, *An aspect of Pitt's terror: Prosecution for sedition during 1790* in "Social History", vol. VI, 2, 1981, pp. 163-171; J.H. Langbein, *Albion's fatal flaws*, in "Past and Present", 1983, vol. 98, pp. 96-120; C. Emsley, *Policing and its contest* cit.

18) Classici e imprescindibili sui rapporti di *patronage*: D. Hay, *Crime, authority and the criminal law*, in *Albion's fatal tree*, a cura di D. Hay, P. Linebaugh ed E.P. Thompson, London, 1977; E.P. Thompson, *The Cambridge social history of Britain 1750-1950*, Cambridge, 1990; *Eighteenth century English society*, a cura di N. Rodgers e D. Hay, Oxford, 1997; una ricostruzione diversa ma ugualmente convincente la offrono M. Brake e C. Hale, *Public order and private lives: the politics of law and order*, London, 1992; S. Hindle, *The State and social change in early modern England*, Oxford, 2000.

19) Per svolgere le funzioni connesse alla carica era necessario richiedere e ottenere uno speciale *writ* abilitativo, il *dedimus potestatem*, concesso dal re prima e dal Parlamento poi. Se in epoche precedenti a una forte richiesta corrispose un uso che è stato definito "parsimonioso" del *writ*, nel XVIII secolo molti nominati non lo richiesero mai accontentandosi del semplice titolo onorifico.

20) N. Landau, *The Justice of the peace 1679-1760*, London, 1984; J.M. Beattie, *Crime and courts in England 1660-1800*, Oxford, 1986.

21) J. Stephen, *A history of the criminal law of England*, vol. II, London, 1883, rist. 1996, p. V.

22) In base ai *Combination Acts*, la legislazione "laburista" della seconda metà del XVIII secolo, i datori di lavoro, infatti, avevano il diritto di trattenere la paga giornaliera del dipendente in caso "assenza ingiustificata", in pratica ogni assenza che non si fondasse su malattie accertate, o farsi rimborsare il salario di un eventuale sostituto. Lo *Statute of Artificiers*, inoltre, autorizzava i magistrati della pace a incarcerare i lavoratori che risultassero assenti per oltre tre giorni senza una ragione *worthy*, meritevole. Se, tuttavia, la *wage pain* era di frequente applicazione, l'incarceramento veniva comminato molto raramente, in genere solo nei casi in cui tra datore di lavoro e lavoratore fosse stato stipulato un *apprenticeship charter*, un contratto di apprendistato, che imponeva all'apprendista precise norme di comportamento e specifici doveri di obbidienza. J. Walvin, *Peasant and proletarians 1760-1860*, London, 1985; *Social order and social classes in Europe since 1500*, a cura di M.L. Bursh, London, 1992.

23) Poiché il *prosecutor* era in genere conosciuto nel paese o nella strada, il colpevole, spesso, un suo vicino, la paura della rabbia popolare, di perdere rapporti sociali o amicizie di vecchia data, ne poteva inibire l'azione. Odi di classe, rancori di vicinato, inimicizie familiari erano tutti fattori che si dovevano valutare prima di iniziare un'azione penale. E.P. Thompson, *The crime and anonymity*, in *Albion's fatal tree* cit., pp. 255-308; C. Emsley, *Policing and its contest 1750-1870* cit.

24) Sul *Bloody Code*, codice sanguinario si veda L. Radzinowich, *A history of English criminal law* cit., vol. IV; V.A.C. Gatrell, *The hanging tree: Execution and english people 1770-1868*, Oxford, 1994.

25) J.M. Beattie, nel suo studio del Surrey tra il 1660 e il 1800, ha constatato che solo il 40% degli accusati, pur ritenuti colpevoli, furono effettivamente condannati. Per la maggior parte, specialmente dopo il 1718, furono *pardoned unconditioned*, perdonati senza condizioni, se condannati a pena detentiva e *pardoned with condition of tranportation* – era tramutata la pena capitale in deportazione – se condannati a morte. J.M. Beattie, *Crime* cit.; J. Briggs, *Crime and punishment in England: an introductory history*, in "UCL Review", 1996; J. Langbein, *The Historical Origins of the Sanction of Imprisonment for Serious Crime*, in "Journal of Law and Society", vol. 5, pp. 35-60, 1976; P. King, *Decision-makers and Decision-making in the English Criminal Law, 1750-1800*, in "The Historical Journal", vol. 25, pp. 25-58, 1984.

26) L. Lamont, *Balancing the interest involved in granting defence witness immunity* in "Albany Law Review", 2, 1981, pp. 804-823; S. Corman, *The use of testimony compelled under "Agrant of use immunity"*, in "Brooklin Law Review", vol. XXXVI, 4, 1978, pp. 35-67.

27) D. Hay, *Prosecution and Power: Malicious Prosecution in the English Courts, 1750-1850*, in *Policing and Prosecution in Britain: 1750-1859*, a cura di D. Hay e F. Snyder, London, 1989, pp. 343-395.

28) Le *Court Rules* permettevano la transazione, anche extragiudiziale, dei *misdemeanours*, i reati per i quali non era prevista la pena capitale e che potevano essere giudicati *summary*. Tuttavia è stato chiarito che la pratica della *composition* anche per i reati di *felony* coinvolgenti la proprietà, sulla carta proibita, era, se non la regola, sicuramente pratica diffusissima. J. Field, *Policing and Punishment in the XIX Century Britain*, London, 1981; A. Abrahams, *Police Questioning and The Judge's Rules* London, 1984; O.K. Samuels, *Criminal Justice and Procedure*, in "The Modern Law Review", vol. 37, pp. 45-132, 1964.

29) L'idea che le associazioni possano essere studiate unitariamente, data la comunanza di scopo, il raggio d'azione e le caratteristiche organizzative, pur accettata da tutti coloro che si sono occupati del tema, è particolarmente sostenuta da R. Hastings, *Private law-enforcement Associations*, in "Local History", 1981, pp. 216-232.

30) Il carattere deterrente delle associazioni è sottolineato da D. Friedman, *Efficient Institutions for the Private Enforcement of Law*, in "Journal of Legal Studies", 1984, pp. 24-45.

31) Inaugurato dalla raccolta di saggi a cura di P.H. Winfield, *The modern approach to criminal law*, London, 1948, il dibattito è tuttora molto acceso. Per la prima tesi si vedano *Law, litigants and the legal profession*, a cura di E. Ives e A. Manchester, London, 1983, pp. 50-76; D. Hay, *Crime, authorithy and the criminal law* cit. In senso contrario G. Rudé, *Criminal and victim: crime and society in early nineteenth century England*, Oxford, 1985; J. Rule, *Albion's people: English society 1715-1815*, London, 1992.

32) In questo senso A. Schubert, *Private initiative in law-enforcement: Association for the prosecution of felonies 1744-1856*, in *Policing and punishment in 19th century Britain*, a cura di V. Baley, London, 1981, pp. 25-41.

33) Nelle colonie esistevano associazioni di *vigilantes*. L'esistenza di *Bordering vigilantes society* e *Town vigilantes association*, associazioni di guardie di confine e guardie cittadine, attesterebbero una certa affinità di esperienze tra i due lati dell'oceano. Tuttavia, come è stato notato, lo scopo delle associazioni di vigilanti, seppur affine, è diverso da quello delle *prosecution's society* inglesi. Oggetto delle prime è, infatti, il mantenimento dell'ordine pubblico. Si tratta, in sostanza, di polizie private, ronde cittadine, Guardie Coloniali. L'attività processuale è secondaria ed eventuale. Le associazioni inglesi, invece, non hanno fini di *prevention* e oggetto principale della loro azione è la *prosecution*. Cfr. R.M. Brown, *The American vigilante tradition*, in *The History of violence in America*, a cura di H. Graham e T. Gurr, New York, 1975, pp. 154-226; A. McFarlane, *The British in the Americas 1480-1815*, London and New York, 1994; Per le guardie private nella colonia di New York, T.R. Naughton, *Crime and law-enforcement in the Colony of New York 1691-1776*, Cambridge MA, 1974.

34) L'Inghilterra ha una lunga tradizione di associazionismo. Associazioni caritatevoli, per la riforma dei costumi, le società evangeliche per "la soppressione del vizio", le mutue assicuratrici sono tutti buon esempi. Più importanti e conosciute sono le *Loyalist associations*. Queste formarono, durante la rivolta giacobina del 1792-93, un vero

movimento politico di chiaro stampo conservatore, capeggiato da John Reevs, allo scopo di riaffermare, attraverso la difesa della "reale supremazia della costituzione britannica", i "tradizionali" diritti del Re e del Parlamento. Il movimento ebbe grande successo ed enorme impatto nell'opinione pubblica, tanto che la difesa della *Britishness*, la "britannicità", e l'affermazione di una supremazia morale della costituzione e del sistema parlamentare inglese, cavalli di battaglia delle associazioni, diverranno la base del nazionalismo, e del sentimento anti-francese, del secolo successivo.Cfr. A. Mitchell, *The association movement*, in "Historical Journal", vol. 1, 1961, pp. 56-77; più recentemente G. Newman, *The rise of English nationalism 1740-1830*, Oxford, 1998.

35) D. Philips, *Good men to associate and bad men to conspire. Associations for the prosecution of felons in England 1760-1860*, in *Policing and prosecution in Britain 1750-1850* cit.

36) La Barnett Association fu fondata a Londra nel 1784 e continua l'attività sino al 1813. Vi erano iscritti, nel 1798, anno di massima espansione, circa 200 persone. Dal rapporto del Royal Committee del 1790 "On Country Rates", risulta che la pattuglia dell'associazione era così efficace che molti vagabondi avevano preferito spostarsi in zone limitrofe.

37) J. Styles, *Print and policing: crime advertisement in eighteenth century provincial England*, in *Policing and prosecution in Britain 1750-1850* cit., pp. 55-111.

38) Le associazioni fondate successivamente avevano, infatti, caratteristiche differenti: difettava lo stretto rapporto con la magistratura della pace e anche la composizione sociale dei membri era differente essendo l'elemento aristocratico e alto borghese meno presente. Per un attento studio delle differenze tra i diversi periodi di fondazione nell'Essex si veda P. King, *Prosecution association and their impact in Eighteenth century Essex*, in *Policing and prosecution in Britain 1750-1850* cit., pp. 171-207.

39) D. Eastwood, *Government and community in the English provinces 1700-1800*, London, 1997.

40) L'espressione è utilizzata per indicare quelle associazioni con fini espressamente politici come la Constitutional Association, T.H. Ford, *The Costitutional Association: Private prosecution in reaction to "Paterloo"*, in "Journal of Legal History", 1986, 3, pp. 45-68.

41) Le vicende della Coventry Association sono riportate da A. Schubert, *Private initiative* cit.

42) Su 15 richieste di *prosecution* nel 1775, ne furono accolte dodici e di queste dieci si risolsero con una condanna.

43) Su questa associazione si veda J. Styles, *Sir John Fielding and the problem of criminal investigation in the 18th century England*, in "Transaction of the Royal Historical Society", serie V, 33, 1983, pp. 127-149.

44) J. Fielding, *A plan for preventing robberies within twenty miles of London with an account of the rise and establishment of real thieftaker*, in *English historical documents*, a cura di A. Aspinall ed E.A. Smith, vol. X 1714-1783, London, 1957, pp. 283 ss.

45) La riforma della procedura penale si ebbe tra il 1848 e il 1850 con quattro leggi conosciute come Jervis's Acts. Il nome si deve a Sir Jervis, capogabinetto del governo, che si fece promotore di una totale ristrutturazione della procedura penale. A.K.R. Kiralfy, *The English Legal System*, London, 1984; S. James, *Introduction to English Law*, London, 1985; testi ormai classici sono T. Plucknett, *A Concise History of the Common Law*, London, 1956 e J.H. Baker, *An Introduction to English Legal History*, London, 1979.

46) Compiti istituzionali della *Metropolitan Police* furono, infatti, come si legge nelle direttive governative, prevenire e perseguire ogni reato. Cfr. D. Ascoli, *The Queen's peace: the origin and developement of Metropolitan Police 1829-1979*, London, 1979.

47) C. Steedman, *Policing the victorian community: the formation of English provincial police force 1856-1880*, London, 1984.

48) C. Manchester, *Obscenity and law enforcement in the nineteenth century England*, in "Journal of Legal History", 3, 1986.

49) *Custom consolidation Act* 1853, sez. 5; *Oscene publication Act* 1858, sez. 12.

50) Statuto della Hanley Association art. 1. Frasi simili o addirittura uguali si ritrovano in 45 associazioni fondate tra il 1770 e il 1790. C. Hastings, *Association* cit., p. 137.

51) Come ha notato P. King per l'Essex, anche se tutti gli statuti ponevano in cima alla lista dei reati perseguibili l'omicidio, in pratica le *prosecution* per i reati diversi da quelli contro la proprietà costituivano non più del 5% del totale.

52) R. Whiting, *Local responses to English reformation*, London, 1998.